



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
[...](2021) **XXX** draft

ANNEXES 1 to 5

ALLEGATI

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga

ALLEGATO I — MAPPATURA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- (1) L'allegato illustra le metodologie raccomandate per effettuare l'esercizio di mappatura a sostegno degli aiuti di Stato per lo sviluppo di reti fisse e mobili.
- (2) L'obiettivo è migliorare la trasparenza circa la metodologia di raccolta e valutazione delle informazioni sulla disponibilità e sulla prestazione delle reti.
- (3) L'allegato elenca per le reti fisse di accesso e per le reti senza fili mobili e fisse:
 - i. i criteri da utilizzare per la mappatura delle prestazioni delle reti; e
 - ii. le informazioni che le autorità pubbliche competenti possono raccogliere per verificare la correttezza dei dati comunicati; e
 - iii. le informazioni supplementari sull'infrastruttura che le autorità pubbliche competenti possono chiedere agli operatori di fornire in situazioni specifiche, se debitamente giustificate ai fini di una valutazione approfondita¹.

2. OBIETTIVO E DEFINIZIONI

- (4) L'obiettivo dell'esercizio di mappatura è ottenere una rappresentazione oggettiva delle "prestazioni conseguibili" su cui è possibile fare affidamento nelle "condizioni di picco".
- (5) Le "prestazioni conseguibili" devono essere descritte almeno in termini di velocità di scaricamento e velocità di caricamento attendibili in condizioni di picco.
- (6) Le autorità pubbliche responsabili dell'intervento pubblico possono mappare anche ulteriori criteri di prestazione su cui basare la descrizione delle prestazioni delle reti in condizioni di picco (come latenza, perdita di pacchetti, errore di pacchetto, jitter, disponibilità del servizio²). Gli Stati membri possono scegliere di agire in tal senso al fine di calibrare meglio l'intervento pubblico al fine di contrastare i fallimenti del mercato e indurre un adeguato salto di qualità.
- (7) "Picco": momento della giornata, in genere della durata di un'ora, in cui il carico della rete è generalmente al suo livello massimo³. I picchi possono variare a seconda degli Stati membri e delle regioni. È pertanto opportuno consultare le ANR al fine di individuare i picchi maggiormente critici.

¹ Tali informazioni possono essere oggetto, se del caso, di un trattamento riservato conformemente al diritto nazionale.

² Per tali criteri di qualità si dovrebbero utilizzare le specifiche tecniche fornite dal BEREC: rapporto di errore di pacchetto IP (Y.1540); rapporto di perdita di pacchetti IP (Y.1540); tempo di trasmissione andata-ritorno del pacchetto IP (RFC 2681); variazione del tempo di trasmissione del pacchetto IP (RFC 3393); disponibilità del servizio IP (Y.1540).

³ BEREC, BoR (20) 165.

- (8) "Condizioni di picco": le condizioni a cui si prevede che la rete sia soggetta durante il picco. Le opportune condizioni di picco sono elencate nella sezione 3.1 per le reti fisse di accesso e nella sezione 4.1 per le reti mobili e fisse di accesso senza fili.
- (9) L'esercizio di mappatura deve essere effettuato a livello di indirizzo in base ai "locali serviti" per le reti fisse di accesso e per le reti fisse di accesso senza fili e a livello di indirizzo o in base a griglie non superiori a⁴ 100x100 metri⁵ per le reti mobili.
- (10) "Locali serviti": locali che possono essere connessi entro breve tempo alla normale tariffa di attivazione per gli utenti finali, indipendentemente dal fatto che tali locali siano connessi alla rete. Una parte interessata può registrare i locali come serviti soltanto se, a seguito di una richiesta di un utente finale, si impegna a connettere i locali alla rete e ad attivare il servizio entro 4 settimane dalla data della richiesta per un prezzo normale di attivazione, ossia senza costi aggiuntivi o eccezionali e, in ogni caso, senza superare i costi medi di attivazione nello Stato membro interessato.
- (11) Nel fornire informazioni sulle prestazioni delle reti, le parti interessate dovrebbero attenersi ai più rigorosi criteri professionali e scientifici. In particolare, la metodologia e le tecniche utilizzate ai fini della mappatura dovrebbero scaturire da norme professionali riconosciute.
- (12) Nel fornire i dati sulle prestazioni, gli operatori devono prendere in considerazione qualsiasi strozzatura che possa impedire loro di conseguire effettivamente le prestazioni dichiarate (ad esempio di backhauling). Qualora gli operatori non confermino di avere fornito informazioni su tale base, gli Stati membri possono non tenere conto di tali informazioni.
- (13) Per quanto riguarda i metodi alternativi di svolgimento dell'esercizio di mappatura, ad esempio per le reti fisse a commutazione di pacchetto, le autorità pubbliche possono proporre, ove debitamente giustificato, l'uso di un fattore di utilizzo del 20 % dei collegamenti più carichi (strozzature), definito come il tasso medio di traffico diviso per il tasso nominale durante il picco. Nel caso delle reti senza fili e mobili, le autorità pubbliche possono proporre un metodo alternativo consistente, ad esempio, nel calcolo basato su una probabilità di copertura a bordo cella del 95 % o nel calcolo del carico nominale della cella⁶ come non inferiore al 50 %⁷. In ogni caso, indipendentemente dal metodo seguito, tutti i dati relativi alle prestazioni della rete devono essere forniti in termini di "condizioni di picco" conformemente al punto (8).

⁴ Sono da preferire le griglie di dimensioni inferiori (ossia 20x20 metri).

⁵ La trasmissione dei dati deve avvenire sotto forma di aree geografiche (poligoni) (dati raster e vettoriali).

⁶ "Carico della cella" (caricamento della cella): la percentuale media delle risorse di una stazione di base utilizzate dagli utenti finali in relazione a un determinato servizio.

⁷ Se il carico della cella risultante è inferiore al 50 %, tale dato dovrebbe essere debitamente giustificato dagli operatori alle autorità pubbliche competenti.

3. METODO RACCOMANDATO PER LA MAPPATURA DELLE VELOCITÀ DELLE RETI FISSE DI ACCESSO

3.1. CRITERI PER LA MAPPATURA DELLE VELOCITÀ DELLE RETI FISSE DI ACCESSO

- (14) Ai fini del presente metodo di mappatura, gli Stati membri devono chiedere alle parti interessate di fornire informazioni sulla velocità prevista della rete in condizioni di picco.
- (15) Per "condizioni di picco" si intendono le situazioni in cui almeno il 20 % degli utenti è attivo e trasmette contemporaneamente alla velocità di picco nominale fornita alle singole utenze dall'operatore, sia a valle che a monte; tale criterio corrisponde alla definizione abituale di "fattore di sovraccarico"⁸.

3.2. INFORMAZIONI A FINI DI VERIFICA: BUONE PRATICHE

- (16) Per limitare i rischi di comportamenti opportunistici delle parti interessate e assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti, coerenti e affidabili, le autorità pubbliche competenti che effettuano l'esercizio di mappatura possono, onde evitare ritardi nella fornitura di servizi nell'area interessata, decidere di chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni relative alle reti a fini di verifica.
- (17) Le autorità pubbliche competenti possono chiedere alle parti interessate di fornire una descrizione completa della metodologia utilizzata per calcolare le prestazioni raggiungibili, comprendente, in particolare:
 - i. la tecnologia di rete di accesso utilizzata (FTTH, FTTB, ADSL, VDSL, VDSL + vectoring DOCSIS.x ecc.), corredata della denominazione integrale della norma corrispondente;
 - ii. la topologia della rete (ad esempio P2P o P2MP), compreso un grafico semplificato da cui risulti la disposizione fisica dei cavi/delle fibre (ad esempio una topologia ad albero in un GPON);
 - iii. i collegamenti con strozzature nella topologia della rete, definiti come i segmenti di rete caratterizzati da un maggiore guadagno di moltiplicazione statistica, comprese informazioni chiare riguardanti i) il fattore di sovraccarico utilizzato per dimensionare tali collegamenti (ad esempio nella rete di backhauling) o ii) l'esercizio di pianificazione della capacità svolto per tali collegamenti. In ogni caso, l'autorità pubblica può richiedere una caratterizzazione statistica della velocità raggiungibile per un utente finale (ad esempio la velocità media o tipica o la probabilità di raggiungere la velocità nominale prevista per l'utente finale in qualsiasi momento, con indicazione delle ipotesi su cui si basa il modello di utenza).

⁸ La stessa infrastruttura di rete può offrire agli utenti finali livelli di prestazione molto diversi a seconda del numero di utenti multiplexati nei collegamenti con strozzature e delle loro velocità nominali. Le prestazioni dipendono dal numero di utenti contemporaneamente attivi (tale numero aumenta durante le condizioni di picco). Tale "guadagno di moltiplicazione statistica" (almeno del 20 %, corrispondente a un livello di attività 1:5) presuppone anche che gli operatori utilizzino modelli di distribuzione del traffico sufficientemente accurati.

3.3. INFORMAZIONI A FINI DELLA VERIFICA APPROFONDATA: BUONE PRATICHE

- (18) Le autorità pubbliche competenti possono decidere di chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni sui componenti della rete e sulla loro ubicazione ai fini di una verifica approfondita, ad esempio volta ad analizzare la metodologia utilizzata per calcolare le prestazioni dichiarate.
- (19) Le autorità pubbliche competenti possono pertanto chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni sulla parte di accesso della rete fissa, tra cui, a titolo esemplificativo:
- i. l'ubicazione delle centraline e la distanza di cablaggio dalla centralina all'utenza privata;
 - ii. informazioni chiare sui calcoli del *link budget* (ad esempio su come il livello di potenza del segnale ricevuto è mappato in velocità di trasmissione, sui margini di *link budget* utilizzati ecc.). Le autorità pubbliche competenti possono chiedere agli operatori di fornire tutti i *link budget* applicabili utilizzati per la progettazione e il dimensionamento dei servizi di rete, unitamente ai relativi parametri chiave, incluse la descrizione della metodologia seguita dall'operatore per sviluppare il *link budget* e la relativa motivazione.

4. METODO DI MAPPATURA RACCOMANDATO PER LE RETI FISSE E MOBILI DI ACCESSO SENZA FILI

4.1. CRITERI PER LA MAPPATURA DELLE PRESTAZIONI DELLE RETI FISSE E MOBILI DI ACCESSO SENZA FILI

- (20) Ai fini del presente metodo di mappatura, gli Stati membri dovrebbero chiedere alle parti interessate di calcolare le prestazioni delle loro reti tenendo conto dei principi seguenti:
- i. utilizzare le buone pratiche del settore⁹ tenendo conto di tutti i principali effetti sulla propagazione del segnale senza fili¹⁰;
 - ii. basare il calcolo su una probabilità di raggiungere le prestazioni dichiarate pari al 95 % a bordo cella¹¹ e in ogni caso non inferiore al 95 % in ciascuno dei punti della griglia, tenendo conto delle possibili variazioni delle condizioni di propagazione dovute a effetti casuali e delle possibili variazioni tra i punti all'interno dell'area considerata (ossia a livello di indirizzo o in base a griglie non superiori a 100x100 metri);
 - iii. ipotizzare le condizioni di picco come segue:

⁹ Per "buone pratiche del settore" si intendono i parametri di modellizzazione, gli strumenti, le progettazioni e i limiti di errore che sono comunemente utilizzati nella pianificazione dei sistemi e delle attività di comunicazione senza fili e possono essere considerati sufficientemente affidabili e corretti da eventuali esperti del settore chiamati a verificare la metodologia.

¹⁰ Ad esempio il terreno, gli edifici e gli echi spuri nella previsione della potenza del segnale ricevuto.

¹¹ "Probabilità a bordo cella": probabilità di raggiungimento delle prestazioni minime nel punto più estremo dell'area di copertura (massima distanza di copertura dichiarata nell'area di riferimento). Il calcolo deve basarsi su simulazioni di propagazione realistiche, su calcoli del *link-budget* e su margini sufficienti.

- a. per le reti mobili, un carico nominale della cella¹² non inferiore al 50 %¹³ o superiore nel caso in cui le condizioni di traffico nelle ore di picco siano significativamente più intense;
 - b. per le reti fisse di accesso senza fili, il calcolo del carico della cella adeguato dovrebbe basarsi sulle condizioni di traffico realisticamente previste per le ore di picco¹⁴;
 - iv. fornire le prestazioni per utente finale e sulla base di antenne esterne. Se un'antenna ricevente è condivisa tra più utenti finali, le prestazioni complessive dovrebbero essere considerate come condivise nella stessa misura dagli utenti finali¹⁵;
 - v. fornire le prestazioni per tecnologia e per frequenza operativa in caso di copertura tramite tecnologie multiple¹⁶ e frequenze multiple¹⁷, tenendo conto della larghezza di banda effettivamente disponibile per frequenza. In caso di utilizzo di frequenze non soggette a licenza, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata.
- (21) Conformemente al punto (12), gli operatori devono considerare in particolare:
- i. il tipo¹⁸ di backhauling e la sua capacità per ciascuna stazione di base¹⁹;
 - ii. per le reti fisse di accesso senza fili, il numero di locali serviti e attraversati presenti in ciascuna griglia oggetto del calcolo.

4.2. INFORMAZIONI A FINI DI VERIFICA: BUONE PRATICHE

- (22) Per limitare i rischi di comportamenti opportunistici delle parti interessate e assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti, coerenti e affidabili, le autorità pubbliche competenti che effettuano l'esercizio di mappatura possono, onde evitare ritardi nella fornitura di servizi nell'area interessata, decidere di chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni a fini di verifica.

¹² "Carico della cella" (caricamento della cella): la percentuale media delle risorse di una stazione di base utilizzate dagli utenti finali in relazione a un determinato servizio.

¹³ Se il carico della cella risultante è inferiore al 50 %, tale dato dovrebbe essere debitamente giustificato alle autorità pubbliche competenti.

¹⁴ Se non si utilizza la stima del traffico massimo, si deve utilizzare il carico nominale della cella del 90 % per l'accesso fisso senza fili. Il carico della cella più elevato per l'accesso fisso senza fili (rispetto alle reti mobili) è dovuto al diverso modello di utilizzo atteso, che comporta una maggiore concorrenza per l'uso delle risorse condivise della stazione di base utilizzata per il servizio.

¹⁵ Per quanto riguarda l'accesso fisso senza fili, ciò può accadere nel caso delle antenne condivise installate sui tetti dei condomini.

¹⁶ Tecnologie 3G UMTS e HSPA; 4G LTE o tecnologie LTE-advanced; 5G, nella versione 15 del 3GPP con New Radio (NR) in modalità non autonoma (la rete centrale è 4G), NR in modalità autonoma (la rete centrale è 5G) o i successivi sviluppi — la versione 16 del 3GPP è in fase di elaborazione e comprenderà nuove specifiche per il 5G. È consentita ed è raccomandata la raccolta, da parte dell'autorità competente, di informazioni relative alle tecnologie basate sul 3GPP in modo da poter conoscere i livelli di versione 3GPP utilizzati, ma anche da garantire che il grado di dettaglio precedente sia adeguato.

¹⁷ Ciò al fine di separare le bande di frequenza sotto i 6 GHz e con onde millimetriche, in quanto sono spesso utilizzate per categorie di servizi distinte.

¹⁸ In fibre ottiche, Ethernet in rame carrier-grade, senza fili, ecc.

¹⁹ Nel caso di una connessione in fibre ottiche, si può di norma ritenere che questa sia sufficiente.

- (23) Le autorità pubbliche competenti possono pertanto chiedere alle parti interessate di fornire una descrizione completa della metodologia utilizzata per calcolare le loro mappe di copertura, comprendente, in particolare:
- i. modelli di propagazione e parametri chiave per la simulazione della propagazione;
 - ii. informazioni generali sulle componenti della rete e in particolare sulle antenne (ad esempio potenza di trasmissione, MIMO, ubicazione dei siti antenne);
 - iii. informazioni chiave sul calcolo del *link budget* (ad esempio su come il livello di potenza del segnale ricevuto è mappato in velocità di trasmissione, sui margini di *link budget* utilizzati, ecc.). Le parti interessate dovrebbero fornire tutti i *link budget* applicabili utilizzati per la progettazione e il dimensionamento dei servizi di rete, unitamente ai relativi parametri chiave, inclusi la descrizione del modo in cui le parti interessate hanno elaborato il *link budget* e la relativa motivazione;
 - iv. ubicazione dei siti delle celle;
 - v. caratteristiche del backhauling.

4.3. INFORMAZIONI A FINI DELLA VERIFICA APPROFONDITA: BUONE PRATICHE

- (24) Le autorità pubbliche competenti possono decidere di chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni sui componenti della rete e sulla loro ubicazione ai fini di una verifica approfondita, ad esempio volta ad analizzare la metodologia utilizzata per calcolare le prestazioni dichiarate. Le autorità pubbliche competenti possono pertanto chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni sulle reti, tra cui, a titolo esemplificativo:
- i. il numero di trasmettitori presso ciascun sito;
 - ii. l'elevazione del suolo di tali trasmettitori;
 - iii. il numero di settori presso ciascun sito di celle;
 - iv. la tecnologia utilizzata per trasmettitori, compreso l'ordine MIMO, e la larghezza di banda disponibile dei canali;
 - v. la potenza effettiva di trasmissione isotropica utilizzata da ciascun trasmettitore.

**ALLEGATO II — INTERVENTI PUBBLICI CHE NON RIENTRANO NELL'AMBITO DI
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, TFUE**

- (1) Le sezioni seguenti presentano una panoramica ampia, ma non esaustiva, dei casi di non applicabilità dei presenti orientamenti. Data la natura cumulativa dei criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, se uno di detti criteri non è soddisfatto, è possibile escludere la presenza di un aiuto di Stato e pertanto non è necessario notificare la misura alla Commissione prima della sua attuazione a norma dei presenti orientamenti.

5. ASSENZA DI ATTIVITÀ ECONOMICA

- (2) Gli aiuti a favore di attività che non sono di natura economica²⁰, ossia non utilizzati per offrire beni o servizi sul mercato, non sono considerati aiuti di Stato. Pertanto il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò riguarda, ad esempio, il caso dei finanziamenti pubblici destinati alla costruzione di infrastrutture o all'acquisto di servizi a banda larga al fine di soddisfare esigenze proprie della pubblica amministrazione, ad esempio per collegare tra loro le sole autorità pubbliche attraverso "reti chiuse" non sfruttate a fini commerciali²¹. Il finanziamento di tali attività esula pertanto dall'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, né vi rientra, di conseguenza, il finanziamento pubblico delle relative "reti chiuse"²².
- (3) Tuttavia, se tale rete (ad esempio la sua capacità supplementare) è messa a disposizione di investitori commerciali o di altri operatori nel settore della banda larga, il finanziamento pubblico di tali infrastrutture può costituire un aiuto di Stato. Analogamente, se una rete inizialmente "chiusa" viene successivamente messa a disposizione per uso commerciale, possono trovare applicazione le norme in materia di aiuti di Stato²³. Ad esempio, quando le autorità pubbliche selezionano un terzo come fornitore di servizi di connettività e finanziano la costruzione di una rete per soddisfare esigenze specifiche delle autorità pubbliche, si può trattare di aiuti di Stato se tale fornitore utilizza l'infrastruttura per altre attività commerciali.
- (4) Se un'infrastruttura a banda larga è utilizzata per attività di natura sia economica che non economica, il relativo finanziamento pubblico rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copra i costi legati alle

²⁰ Cfr. la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato"), punti 201 e segg. (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

²¹ Cfr. la decisione C(2007) 2212 final della Commissione, del 30 maggio 2007, sul caso N 46/07 — Regno Unito — Welsh Public Sector Network Scheme (GU C 157 del 10.7.2007, pag. 3).

²² Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2012, *Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig-Halle/Commissione*, C-288/11 P, ECLI:EU:C:2012:821, punto 42; decisione C(2007) 2212 final della Commissione, del 30 maggio 2007, sul caso N 46/07 — Regno Unito — Welsh Public Sector Network Scheme (GU C 157 del 10.7.2007, pag. 3).

²³ Cfr. la decisione C(2011) 3498 final della Commissione, del 23 maggio 2011, sul caso SA.31687 (N 436/2010) — Italia — Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma Hermes) (GU C 274 del 17.9.2011, pag. 3) e la decisione della Commissione C(2010) 5696, dell'11 agosto 2010, sul caso N 407/09 — Spagna — Fibra óptica en Cataluña (Xarxa Oberta) (GU C 259 del 25.9.2010, pag. 1).

attività economiche²⁴ in questione. Per evitare l'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato per quanto riguarda le attività economiche, gli Stati membri devono garantire che i finanziamenti pubblici erogati per le attività non economiche non possano essere utilizzati per il sovvenzionamento incrociato delle attività economiche del soggetto, ad esempio garantendo che l'operatore che utilizza la rete a fini commerciali paghi il prezzo di mercato per tale uso della rete e limitando il finanziamento pubblico unicamente al costo netto (compreso il costo del capitale) delle attività non economiche, da individuare sulla base di una chiara separazione contabile²⁵.

6. ASSENZA DI RISORSE STATALI/ASSENZA DI SELETTIVITÀ

6.1. MISURE NON MONETARIE SUL VERSANTE DELLA DOMANDA

- (5) Gli Stati membri possono scegliere di promuovere la domanda di servizi a banda larga tramite misure non monetarie sul versante della domanda. In linea di principio, le misure non monetarie sul versante della domanda non costituiscono aiuti di Stato. Tali misure possono assumere varie forme.
- (6) Le misure possono ad esempio mirare ad aumentare il valore percepito dell'accesso a Internet a banda larga agendo su aspetti della domanda di banda larga diversi dalle tariffe. In questi casi l'obiettivo perseguito è solitamente quello di migliorare la qualità dei contenuti disponibili²⁶ o informare i consumatori su come utilizzarli.
- (7) Le misure non monetarie sul versante della domanda possono anche assumere la forma di strumenti di aggregazione della domanda attraverso i quali ridurre il grado di incertezza di potenziali fornitori rispetto alle dimensioni di un determinato mercato, coordinare la domanda e apportare maggiore certezza circa i probabili profitti derivanti dall'ingresso in un mercato specifico. Un modo per farlo è misurare dapprima la domanda potenziale mediante apposite indagini e in seguito presentare i risultati delle indagini su un sito web delle autorità pubbliche liberamente consultabile. Questo approccio può prevedere un elemento di avallo generale degli utenti prima dell'introduzione dell'infrastruttura, ad esempio attraverso piattaforme di servizi, al fine di verificare e aggregare un determinato livello di domanda prima di procedere agli investimenti pubblici o privati. È anche possibile offrire agli utenti la possibilità di diventare parti interessate di un progetto attraverso modelli di investimento dal basso verso l'alto o di autosostegno, come le cooperative. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione di tutti gli operatori a condizioni non discriminatorie. Se invece la domanda così aggregata viene messa a disposizione soltanto di un operatore o di alcuni operatori selezionati, ad esempio

²⁴ Cfr. la decisione C(2010) 5696 della Commissione, dell'11 agosto 2010, sul caso N 407/09 — Spagna — Fibra óptica en Cataluña (Xarxa Oberta) (GU C 259 del 25.9.2010, pag. 1). Cfr. anche il punto 205 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.

²⁵ Cfr. il punto 206 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato. Le CAPEX (e i relativi ammortamenti) utilizzate sia per le attività non economiche che per quelle economiche dovrebbero essere ripartite tra le due attività in base a criteri di ripartizione pertinenti.

²⁶ Ciò può avvenire attraverso i) la promozione di programmi di e-Government (ad esempio telemedicina, eCare, istruzione a distanza, TIC nelle scuole); ii) la promozione di contenuti digitali locali e settoriali (ad esempio patrimonio culturale, turismo, contenuti educativi, prodotti agricoli/alimentari locali, ecc.); iii) il miglioramento della sicurezza di Internet, della tutela della vita privata e della definizione di norme in materia di qualità o pubblicità.

raggruppando i clienti in un unico contratto o vincolando gli utenti ad abbonarsi ai servizi di un unico operatore o di un ristretto numero di operatori, ciò può configurare una concessione di aiuti di Stato a tali operatori.

6.2. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI

- (8) Oltre al finanziamento diretto alle imprese, gli Stati membri possono scegliere varie tipologie di misure per accelerare la diffusione delle reti a banda larga e in particolare delle reti 5G²⁷. In linea con gli obblighi giuridici (o in aggiunta a questi), essi possono ad esempio agevolare il processo di concessione dei diritti di passaggio²⁸ e/o imporre agli operatori di rete di condividere parte dell'infrastruttura. Inoltre, conformemente alle disposizioni regolamentari, gli Stati membri possono esigere che agli operatori sia dato accesso a infrastrutture fisiche controllate da enti pubblici e in grado di ospitare elementi delle reti ad altissima velocità²⁹.
- (9) Gli operatori che intendono installare reti ad altissima velocità possono richiedere alle società fornitrici di comunicazioni elettroniche e alle società di gestione delle reti del gas, dell'elettricità, del riscaldamento e dell'acqua che effettuano opere civili finanziate in parte o per intero con fondi pubblici di soddisfare richieste ragionevoli di coordinamento delle opere civili, a condizione che ciò non comporti costi aggiuntivi e non ostacoli il controllo del coordinamento delle opere³⁰. Tale coordinamento non costituisce aiuto di Stato a condizione che l'operatore richiedente sostenga i costi ad esso incombenti e che l'opportunità sia offerta in modo trasparente e non discriminatorio a tutti gli operatori interessati (ad esempio, dell'elettricità, del gas, dei servizi idrici ecc.) e non soltanto agli operatori di comunicazioni elettroniche³¹. Non si può tuttavia escludere che il finanziamento pubblico di tali opere possa comportare un aiuto di Stato se le stesse sono limitate o

²⁷ Come spiegato anche nella raccomandazione della Commissione sul pacchetto di strumenti per la connettività — Raccomandazione della Commissione del 18.9.2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell'Unione (C (2020) 6270 final).

²⁸ La direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga (direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1) prevede procedure di rilascio delle autorizzazioni più rapide, semplici e trasparenti.

²⁹ Conformemente alla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, i nuovi edifici devono essere dotati di infrastrutture fisiche ad alta velocità (come i minicondotti) e fornire accesso alle infrastrutture interne all'edificio.

³⁰ Le opere di ingegneria civile, ad esempio gli scavi di strade per la posa della banda larga ad alta velocità, rappresentano fino all'80 % dei costi di installazione delle reti ad alta velocità.

³¹ Cfr. la decisione C (2010) 889 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, sul caso N 383/09 — Germania — Änderung der Breitbandbeihilferegelung N 150/2008 — Breitbandversorgung ländlicher Räume im Freistaat Sachsen (GU C 93 del 13.4.2010, pag. 8). Il caso riguarda una situazione in cui le opere di ingegneria civile generale, quali la manutenzione stradale, non configurano aiuti di Stato. Le misure adottate dalle autorità tedesche costituivano "opere di ingegneria civile generale" che sarebbero state realizzate in ogni caso dallo Stato a fini di manutenzione. La possibilità di mettere in posa cavidotti e altre infrastrutture per la banda larga durante lo svolgimento dei lavori di manutenzione stradale — e a spese degli operatori — è stata annunciata pubblicamente e non era limitata o principalmente orientata al settore della banda larga. Tuttavia, non si può escludere che il finanziamento pubblico di tali lavori rientri nella nozione di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE se essi sono limitati o chiaramente orientati al settore della banda larga.

chiaramente orientate al settore della banda larga o a uno o più operatori selezionati di detto settore.

- (10) Al fine di agevolare l'accesso all'infrastruttura fisica esistente in modo trasparente, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto di accedere, su richiesta, a informazioni minime riguardanti l'ubicazione e il percorso, il tipo e l'uso attuale dell'infrastruttura e a un punto di contatto.
- (11) La raccomandazione sul pacchetto di strumenti per la connettività definisce orientamenti per l'elaborazione di buone pratiche volte a promuovere la connettività, traendo spunto dalla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga e dalle disposizioni del codice europeo delle comunicazioni elettroniche per individuare le misure più efficaci nel consentire agli operatori di installare reti ad altissima capacità e nell'incentivarli in tal senso. Il 25 marzo 2021 la Commissione ha adottato un pacchetto di strumenti comune dell'Unione per la connettività³², consistente in una serie di buone pratiche considerate le più efficienti nel consentire agli operatori di installare reti ad altissima capacità e nell'incentivarli in tal senso.

7. ASSENZA DI VANTAGGIO

7.1. INVESTIMENTI CONFORMI AL MERCATO

- (12) Se un'autorità pubblica investe nello sviluppo di infrastrutture a banda larga in termini comparabili a quelli di un investitore privato operante in normali condizioni di mercato, in linea con il principio dell'operatore in un'economia di mercato (*Market Economy Operator Principle* — MEOP), non si configurerà alcun aiuto di Stato³³.
- (13) Secondo la giurisprudenza della Corte, dal principio della parità di trattamento discende che i capitali messi a disposizione dallo Stato, direttamente o indirettamente, a favore di un'impresa in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato. Per contro, se la partecipazione o l'apporto al capitale sociale da parte di un investitore pubblico non offrono sufficienti prospettive di redditività, neppure a lungo termine, tale intervento deve essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE e la sua compatibilità con il mercato interno deve valutarsi unicamente alla luce dei criteri previsti da tale articolo³⁴.

³² <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/connectivity-toolbox-member-states-agree-best-practices-boost-timely-deployment-5g-and-fibre>.

³³ Per maggiori dettagli, cfr. il punto 4.2 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato. Si noti che possono essere presi in considerazione solo i benefici e gli obblighi connessi al ruolo dello Stato nella sua qualità di operatore economico, ad esclusione di quelli connessi al suo ruolo di potere pubblico (ad esempio, se un intervento statale è dettato da ragioni di interesse pubblico quali il superamento del divario digitale), il comportamento dello Stato, pur se razionale dal punto di vista dell'interesse pubblico, può al tempo stesso basarsi su fattori che un investitore operante in un'economia di mercato normalmente non prenderebbe in considerazione.

³⁴ Sentenza della Corte del 21 marzo 1991, *Repubblica italiana/Commissione*, C-303/88, ECLI:EU:C:1991:136, punti da 20 a 22.

- (14) Il rispetto delle condizioni di mercato dovrebbe essere stabilito ex ante³⁵ sulla base delle informazioni disponibili al momento in cui è stato deciso l'intervento (ad esempio mediante un piano aziendale basato su valutazioni economiche paragonabili a quelle che, in circostanze analoghe, un investitore razionale operante in un'economia di mercato avrebbe effettuato per determinare la redditività o i vantaggi economici dell'operazione). La conformità di un'operazione alle condizioni di mercato può essere accertata direttamente tramite specifiche informazioni di mercato riguardanti l'operazione: quando l'operazione viene effettuata a condizioni di parità (pari passu) da enti pubblici e operatori privati³⁶; o quando riguarda la vendita e l'acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) effettuati attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata³⁷. Se l'intervento degli enti pubblici non corrisponde pari passu a quello degli operatori privati, o se un'operazione non è stata effettuata in base a una procedura di gara, può essere possibile dimostrare che l'operazione è conforme alle condizioni di mercato mediante un'analisi comparativa³⁸ o altri metodi di valutazione³⁹. Si applicano considerazioni specifiche per determinare se le condizioni dei prestiti e delle garanzie sono conformi alle condizioni di mercato⁴⁰.
- (15) Nel settore della banda larga⁴¹, la Commissione ha chiarito nella sua prassi decisionale che la conformità di un investimento pubblico alle condizioni di mercato

³⁵ Non sarebbero sufficienti valutazioni economiche operate successivamente contenenti una constatazione retrospettiva dell'effettiva redditività dell'investimento realizzato dallo Stato membro interessato.

³⁶ Cfr. i punti da 86 a 88 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato. In particolare, per considerare che un'operazione è svolta a condizioni di parità, si dovrebbero valutare i criteri seguenti: a) se l'intervento degli enti pubblici e degli operatori privati è deciso ed eseguito in modo contemporaneo o se tra i due interventi è trascorso un intervallo di tempo ed è subentrato un cambiamento della congiuntura economica; b) se le modalità e le condizioni dell'operazione sono identiche per gli enti pubblici e tutti gli operatori privati interessati, tenendo conto anche della possibilità che il livello di rischio aumenti o diminuisca nel tempo; c) se l'intervento degli operatori privati ha una vera rilevanza economica e non è soltanto simbolico o marginale; e d) se la posizione di partenza degli enti pubblici e degli operatori privati interessati è comparabile riguardo all'operazione, tenendo conto, ad esempio, della loro precedente esposizione economica nei confronti delle imprese interessate, delle eventuali sinergie che possono essere conseguite, della misura in cui i diversi investitori sostengono i costi simili di transazione o di qualsiasi altra circostanza specifica per l'ente pubblico o l'operatore privato che potrebbe falsare il confronto.

³⁷ Cfr. i punti da 89 a 96 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.

³⁸ Analisi comparativa alla luce delle condizioni alle quali si sono svolte operazioni comparabili effettuate da operatori privati analoghi in situazioni analoghe. Cfr. i punti da 98 a 100 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.

³⁹ Cfr. i punti da 100 a 105 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.

⁴⁰ Cfr. i punti da 108 a 114 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.

⁴¹ Cfr. la decisione C(2007) 6072 final della Commissione, dell'11 dicembre 2007, sul caso C-53/2006 (ex N 262/2005, ex CP 127/2004) — Paesi Bassi — Citynet Amsterdam (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 27) e la decisione C(2012) 5051 final della Commissione, del 25 luglio 2012, sul caso SA.33063 — Italia — Trentino NGA (GU C 323, pag. 6). Nel caso Citynet Amsterdam, la Commissione ha stabilito che l'investimento del comune di Amsterdam in una rete in fibra ottica fino all'abitazione (FttH) non ha comportato aiuti di Stato. Nel caso Trentino, la Commissione ha espresso seri dubbi sul fatto che il progetto soddisfacesse i criteri per essere considerato conforme alle condizioni di mercato. Il progetto Trentino NGN, notificato alla Commissione nel 2012, riguardava un partenariato pubblico-privato tra la Provincia di Trento e Telecom Italia (TI) per la realizzazione di una rete Next Generation Network (NGN), compresa l'FTTH, in alcune zone periferiche della provincia. La Provincia ha conferito 50 milioni di EUR in denaro mentre TI avrebbe apportato contributi in natura comprendenti 1) diritti reali d'uso esclusivo sulla sua passiva (cavidotti e palificazioni) e 2) la proprietà dell'intera rete in rame, nell'ottica di far migrare i clienti alla nuova rete FTTH. Altri due azionisti si sono associati al progetto, apportando conferimenti di minore entità. Dopo sei anni dal primo conferimento, o dall'attivazione di un

può essere dimostrata⁴², ad esempio, se questo è effettuato contemporaneamente⁴³ e a parità di condizioni (e quindi con lo stesso livello di rischi e di benefici) rispetto a una partecipazione economicamente significativa di un operatore privato (ad esempio in termini di capitale, importo totale, quota dei costi totali) di dimensioni e posizione paragonabili operante in condizioni normali di economia di mercato ("partecipazione concomitante"). L'analisi della concomitanza costituisce uno degli elementi, ma non necessariamente l'unico, per stabilire l'assenza di aiuti di Stato. Vi sono infatti anche altri elementi pertinenti, come l'esistenza di un solido piano industriale ex ante (preferibilmente convalidato da esperti esterni) che dimostri che l'investimento fornisce agli investitori un tasso di rendimento adeguato, in linea con il normale rendimento di mercato che sarebbe ragionevolmente atteso dagli operatori nel caso di progetti simili, tenendo conto del livello di rischio e delle aspettative future (sulla base di un calcolo del tasso di rendimento interno dell'investimento o del calcolo del valore attuale netto)⁴⁴. Come evidenziato nella prassi decisionale, quando investitori privati partecipano a un progetto, la conditio sine qua non è che questi si assumeranno il rischio commerciale connesso all'investimento alle stesse condizioni e negli stessi termini dell'investitore pubblico, in modo che l'investimento pubblico non rientri nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato⁴⁵. Lo stesso si applicherebbe anche ad altre forme di sostegno statale, ad esempio i prestiti agevolati o le garanzie a condizioni preferenziali⁴⁶.

- (16) Un intervento pubblico in linea con il MEOP può essere pertinente in vari casi di sviluppo di reti, in particolare nelle aree urbane/periurbane, laddove vi è un interesse commerciale sufficiente a consentire un investimento commerciale credibile da parte di partner pubblici e privati in normali condizioni di mercato. Ad esempio, nelle aree urbane e nei principali assi di trasporto terrestre in cui la diffusione delle reti 5G può

certo numero di linee sulla nuova rete, TI poteva decidere di esercitare la sua opzione di acquisto "call" per acquisire l'intera proprietà di Trentino NGN. Inoltre Telecom Italia doveva essere nominata fornitore di servizi di Trentino NGN per la costruzione e la gestione della rete e la fornitura di servizi di connettività. In particolare, la Commissione dubitava: a) che la valutazione dei contributi in natura di Telecom Italia fosse conforme alle condizioni di mercato e non contenesse vantaggi nascosti per TI, in particolare riguardo al valore della rete in rame da disattivare; b) che dai contratti separati che nominavano TI come fornitore di servizi a Trentino NGN e di servizi di connettività per gli utenti finali non derivassero vantaggi nascosti; c) che il progetto fosse effettivamente redditizio secondo la logica dell'investitore operante in un'economia di mercato; e che d) l'opzione call riconosciuta a Telecom Italia non limitasse la remunerazione della PAT a un livello che un investitore privato non avrebbe accettato, visto il livello di rischio assunto dalla PAT quale investitore finanziario nel progetto.

- ⁴² Cfr. la decisione C(2007) 6072 final della Commissione, dell'11 dicembre 2007, sul caso C-53/2006 (ex N 262/2005, ex CP 127/2004) — Paesi Bassi — Citynet Amsterdam (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 27).
- ⁴³ L'esistenza di interventi consecutivi dello Stato riguardanti lo stesso progetto di infrastruttura a banda larga potrebbe inficiare la conclusione che una misura analoga sarebbe stata adottata anche da un investitore operante in un'economia di mercato. Cfr. in proposito anche il punto 81 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.
- ⁴⁴ Per maggiori informazioni si veda al riguardo il capitolo 4.2, in particolare i punti da 101 a 105, della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato. Cfr. anche la decisione C(2012) 3025 final della Commissione, dell'8 maggio 2012, nel caso SA.22668 [C 8/2008 (ex NN 4/2008)] — Spagna — Ciudad de la Luz films studios (GU L 85 del 23.3.2013, pag. 1) e la decisione C(2012) 5051 final della Commissione, del 25 luglio 2012, nel caso SA.33063 — Italia — Trentino NGA (GU C 323, pag. 6).
- ⁴⁵ Cfr. il punto 17 degli orientamenti sulle reti a banda larga del 2013.
- ⁴⁶ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10) e relativa rettifica (GU C 244 del 25.9.2008, pag. 32).

attrarre finanziamenti privati, gli Stati membri possono valutare in quale misura operatori privati ed enti pubblici possano partecipare a un progetto di sviluppo di reti mobili 5G o a un corridoio 5G nel rispetto delle normali condizioni di mercato, necessario affinché non sussista alcun aiuto di Stato. Simili progetti possono assumere la forma di joint-venture o prevedere la creazione di programmi di intervento sui titoli o fondi azionari⁴⁷ tesi a sostenere gli operatori nello sviluppo di nuove reti o nell'ammodernamento di quelle esistenti, con l'obiettivo generale di attrarre ulteriori investimenti privati. Tali misure non comporterebbero aiuti di Stato se concepite in linea con le normali condizioni di mercato.

a. Gestione dell'infrastruttura a banda larga affidata come servizio di interesse economico generale (SIEG) in linea con i criteri Altmark

- (17) In alcune circostanze, gli Stati membri possono considerare la messa a disposizione di una rete di comunicazione elettronica come un servizio di interesse economico generale (SIEG) ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE⁴⁸ e della giurisprudenza Altmark e fornire finanziamenti pubblici su tale base. In questo caso la presenza di aiuti di Stato è esclusa.
- (18) La compensazione per la fornitura di servizi a banda larga definiti SIEG non comporta aiuti di Stato se soddisfa le quattro condizioni cumulative seguenti (le cosiddette condizioni Altmark)⁴⁹:
- in primo luogo, il progetto di infrastruttura è necessario per la prestazione di effettivi servizi di interesse economico generale e per tale prestazione l'impresa beneficiaria è stata incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti; nel caso della banda larga, ciò include il rispetto delle condizioni relative alla definizione di SIEG di cui alla sezione 3 degli orientamenti;
 - in secondo luogo, i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; nel caso della banda larga, la compensazione dovrebbe essere stabilita ex ante per coprire il previsto deficit di finanziamento in un dato periodo⁵⁰;
 - in terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento; nel caso della banda larga, la

⁴⁷ Cfr. i punti da 108 a 114 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.

⁴⁸ Secondo la giurisprudenza, le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale devono aver ricevuto detto incarico con un atto della pubblica autorità. In tal senso, un servizio d'interesse economico generale può essere affidato ad un operatore tramite una concessione di servizio pubblico; cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 13 giugno 2000, EPAC — *Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA/Commissione*, cause riunite T-204/97 e T-270/97, ECLI:EU:T:2000:148, punto 126, e sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2005, *Fred Olsen, SA/Commissione*, T-17/02, ECLI:EU:T:2005:218, punti 186 e 188-189.

⁴⁹ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, C-280/00, EU:C:2003:415 e la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

⁵⁰ Cfr. la decisione C(2016) 7005 final della Commissione, del 7 novembre 2016, sul caso SA.37183 (2015/NN) — Francia — Plan France Très Haut Débit (GU C 68 del 3.3.2017, pag. 1).

compensazione dovrebbe essere limitata alla fornitura di servizi di accesso all'ingrosso;

- in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della compensazione è determinato sulla base di un'analisi dei costi di un'impresa media gestita in modo efficiente⁵¹.
- (19) Se anche uno solo dei criteri di cui sopra non è soddisfatto, l'intervento pubblico costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE. In tali situazioni l'aiuto dovrebbe essere esaminato alla luce delle condizioni di compatibilità previste dalla decisione SIEG o dalla disciplina SIEG, tenendo conto delle condizioni specifiche di cui alla sezione 3 degli orientamenti⁵².

7.2. MISURE AMMINISTRATIVE GENERALI PER I CONSUMATORI

- (20) A talune condizioni è possibile escludere che sia stato concesso un vantaggio alle imprese di costruzioni che riscuotono buoni, ad esempio se la misura è concepita come misura amministrativa generale. Ciò può verificarsi nelle situazioni in cui lo Stato membro offre a singoli consumatori che non svolgono alcuna attività economica buoni da utilizzare per opere di ingegneria civile generale, ad esempio al fine di predisporre le nuove costruzioni e/o i nuovi edifici all'uso di tecnologie intelligenti. In questo caso, per escludere la presenza di aiuti di Stato, i buoni dovrebbero essere offerti agli utenti finali per la realizzazione di opere generali per tutti i servizi di pubblica utilità (tra cui, ad esempio, elettricità, gas, acqua, cablaggio interno all'abitazione). Gli utenti finali devono essere liberi di scegliere l'impresa di costruzioni cui affidare la realizzazione delle opere generali e di abbonarsi a qualsiasi operatore di pubblica utilità (compresi gli operatori di comunicazioni elettroniche) che offra servizi ai locali. La possibilità di beneficiare di buoni dovrebbe essere offerta in modo trasparente e non discriminatorio a tutti gli operatori interessati (non limitata o destinata agli operatori di comunicazioni elettroniche, bensì aperta a tutti i servizi di pubblica utilità pertinenti, ad esempio elettricità, gas, acqua, ecc.).

⁵¹ In alcuni dei casi relativi alla banda larga, la Commissione ha riconosciuto l'assenza di un aiuto di Stato in ragione del rispetto dei criteri Altmark, ad esempio nella decisione C(2004) 4343 final della Commissione, del 16 novembre 2004, sul caso N381/2004 — Francia — *Projet de réseau de télécommunication haut débit des Pyrénées Atlantiques* (GU C 162 del 2.7.2005, pag. 5), nella decisione C(2009) 7426 final della Commissione, del 30 settembre 2009, SA.21630 (N 331/2008) — Francia — *Réseau à très haut débit en Hauts-de-Seine* (GU C 256 del 23.9.2010, pag. 1) e nella decisione C(2016) 7005 final della Commissione, del 7 novembre 2016, sul caso SA.37183 (2015/NN) — Francia — *Plan France Très Haut Débit* (GU C 68 del 3.3.2017, pag. 1).

⁵² In questi casi le misure dovrebbero essere concepite conformemente alla decisione sui SIEG o alla disciplina SIEG tenendo conto delle condizioni specifiche di cui alla sezione 3 dei presenti orientamenti, o potrebbero eventualmente essere concepite nel rispetto delle condizioni *Altmark*.

8. ASSENZA DI INCIDENZA SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI E ASSENZA DI DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA

- (21) Nei casi contemplati dal regolamento "de minimis"⁵³ in cui gli importi di sostegno pubblico sono molto esigui o dal regolamento sugli aiuti "de minimis" per i SIEG⁵⁴, la distorsione della concorrenza può essere esclusa a priori. Nei casi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento "de minimis" non è necessaria l'approvazione preliminare della Commissione. Gli Stati membri non sono neppure tenuti a informare la Commissione di tale sostegno pubblico.
- (22) I servizi erogati tramite hotspot WiFi creati negli edifici della pubblica amministrazione al fine di fornire l'accesso ai servizi e alle informazioni del settore pubblico ai cittadini non possono falsare o minacciare di falsare la concorrenza se sussistono determinate condizioni⁵⁵.

⁵³ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

⁵⁵ L'attività sarebbe da considerare non economica e quindi non rientrerebbe nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato se attraverso tali reti WiFi fossero resi accessibili solo servizi pubblici e contenuti del settore pubblico (siti web del settore pubblico e siti web di fornitori di servizi pubblici), garantendo la libera accessibilità in modalità online di servizi pubblici che sarebbero disponibili gratuitamente anche offline (ad esempio informazioni amministrative, e-Government o informazioni turistiche non commerciali). Per preservare il carattere non economico, gli Stati membri non dovrebbero consentire lo sfruttamento commerciale della nuova rete al fine di fornire servizi a banda larga all'utenza residenziale o commerciale, in modo da limitare i rischi di sostituibilità nell'accesso illimitato a banda larga a Internet e ridurre i rischi di distorsione della concorrenza nei confronti di terzi che offrono contenuti e/o servizi simili [decisione della Commissione C(2007) 2200, del 30 maggio 2007, sul caso NN 24/2007 — Repubblica ceca — Pražská městská bezdrátová síť (GU C 141 del 26.6.2007, pag. 2)].

ALLEGATO III — INTERVENTI TIPICI DI SOSTEGNO ALLA BANDA LARGA

- (1) Nella sua prassi decisionale la Commissione ha notato alcuni meccanismi di finanziamento utilizzati più frequentemente dagli Stati membri per favorire lo sviluppo della banda larga, che in genere comportano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo quando il finanziamento non sia effettuato a condizioni di mercato in conformità del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato (cfr. l'allegato II). Il seguente elenco è indicativo e non esaustivo, in quanto le autorità pubbliche possono elaborare metodi diversi per sostenere lo sviluppo della banda larga o discostarsi dai modelli descritti.
- (2) Modello volto a colmare il deficit di finanziamento: in tale modello, lo Stato membro sostiene lo sviluppo di reti fisse o mobili colmando finanziariamente il divario tra quanto è sostenibile sul piano commerciale e l'obiettivo perseguito dall'autorità che concede l'aiuto⁵⁶. Lo Stato membro⁵⁷ concede sovvenzioni o sussidi finanziari diretti agli investitori nel settore della banda larga⁵⁸ per la progettazione, la costruzione, la gestione e lo sfruttamento commerciale di una rete, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole. Nel modello volto a colmare il deficit di finanziamento, il margine di utile ragionevole è determinato come il tasso di remunerazione sul capitale che sarebbe necessario a un investitore tenendo conto del livello di rischio specifico del settore della banda larga e del tipo di servizi forniti. Il necessario tasso di remunerazione sul capitale è generalmente calcolato in base al costo medio ponderato del capitale (WACC). Nel determinare il margine di utile ragionevole, gli Stati membri possono introdurre criteri di incentivazione riguardanti in particolare la qualità del servizio reso e gli incrementi di efficienza produttiva. Quest'ultimi non devono ridurre la qualità del servizio prestato. Le remunerazioni associate agli incrementi di efficienza devono essere fissate a un livello tale da consentire una ripartizione equilibrata dei benefici fra l'investitore nella banda larga e lo Stato membro e/o gli utenti finali. Secondo il modello volto a colmare il deficit di finanziamento, l'infrastruttura costruita è interamente di proprietà del beneficiario dell'aiuto, il quale si fa carico dei rischi associati alla costruzione di nuove infrastrutture e all'attrazione di un numero sufficiente di clienti.
- (3) Sostegno in natura: in questo caso gli Stati membri sostengono lo sviluppo della banda larga fissa o mobile mettendo a disposizione degli operatori di comunicazioni elettroniche infrastrutture esistenti o di nuova costruzione. Questo sostegno può assumere svariate forme; nei casi più ricorrenti gli Stati membri forniscono infrastrutture passive a banda larga eseguendo opere di ingegneria civile (ad esempio, opere di scavo in una strada) oppure mediante la messa in posa di cavidotti o di fibra ottica spenta o la concessione dell'accesso all'infrastruttura esistente (ad esempio, cavidotti, tralicci o torri).
- (4) Modello di investimento diretto: nel modello di investimento diretto, lo Stato membro costruisce una rete fissa o mobile e la gestisce direttamente attraverso un

⁵⁶ Il "deficit di finanziamento" si riferisce alla differenza tra i costi di investimento e i ricavi previsti durante la vita della rete.

⁵⁷ O qualsiasi altra autorità pubblica che concede l'aiuto.

⁵⁸ Il termine "investitori" indica imprese o operatori di reti di comunicazione elettronica che investono nella costruzione e nello sviluppo di infrastrutture a banda larga.

settore della pubblica amministrazione o un operatore in-house⁵⁹. La rete finanziata dallo Stato è spesso gestita come rete esclusivamente all'ingrosso al fine di metterla a disposizione di fornitori al dettaglio di servizi a banda larga su base non discriminatoria.

- (5) Modello a concessionario: in tale modello, lo Stato membro finanzia lo sviluppo di una rete di comunicazione elettronica a banda larga fissa o mobile, che resta di proprietà pubblica, ma la cui gestione è offerta mediante procedura di selezione su base competitiva a un fornitore di comunicazione elettronica incaricato della sua gestione e del suo sfruttamento a livello commerciale. La rete può essere gestita da un operatore del settore delle comunicazioni elettroniche per la fornitura di soli servizi all'ingrosso o, in alternativa, di servizi sia all'ingrosso che al dettaglio.

⁵⁹ Cfr. la decisione C(2011) 7285 final della Commissione, del 19 ottobre 2011, sul caso N 330/2010 — Francia — Programme national "Très Haut Débit" - Volet B (GU C 364 del 14.12.2011, pag. 2), che comprendeva varie modalità di intervento, compresa tra l'altro la possibilità per le collettività territoriali di gestire proprie reti a banda larga mediante un'azienda pubblica.

ALLEGATO IV — INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A PUBBLICARE IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Le informazioni sugli aiuti individuali di cui al punto (202), lettera b), degli orientamenti devono comprendere quanto segue⁶⁰:

- identità del singolo beneficiario dell'aiuto;
 - nome;
 - identificativo del beneficiario dell'aiuto;
- tipo di beneficiario dell'aiuto al momento della presentazione della domanda:
 - PMI;
 - grande impresa;
- regione in cui è ubicato il beneficiario dell'aiuto, a livello NUTS II o inferiore;
- principale settore o attività per la quale il beneficiario ha ricevuto l'aiuto in questione (gruppo NACE - codice numerico a tre cifre)⁶¹;
- elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto⁶² possono essere fornite sulla base degli intervalli seguenti (in milioni di EUR):
 - [0,1-0,5];
 - [0,5-1];
 - [1-2];
 - [2-5];
 - [5-10];
 - [10-30];
 - [30-60];
 - [60-100];
 - [100 e oltre];
- se diverso dall'elemento di aiuto, l'importo nominale dell'aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale⁶³;

⁶⁰ Ad eccezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l'accordo della Commissione [comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, C(2003) 4582 (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6)].

⁶¹ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁶² L'importo da pubblicare è l'incentivo fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo che può dipendere dal reddito imponibile e variare ogni anno).

⁶³ Equivalente sovvenzione lordo o, eventualmente, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario. Per i regimi fiscali, tale importo può essere comunicato utilizzando gli intervalli di cui al punto 139. L'importo da pubblicare è l'incentivo fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un

- strumento di aiuto⁶⁴:
 - sovvenzione/contributo in conto interessi/cancellazione del debito;
 - prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile;
 - garanzia;
 - agevolazione fiscale o esenzione fiscale;
 - finanziamento del rischio;
 - altro (specificare);
 - data di concessione e data di pubblicazione;
 - obiettivo dell'aiuto;
- nome delle autorità che concedono gli aiuti;
- eventualmente, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati;
- riferimento della misura di aiuto, quale indicato nella decisione approvata in base ai presenti orientamenti.

credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo che può dipendere dal reddito imponibile e variare ogni anno).

⁶⁴ Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.

**ALLEGATO V — INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A FORNIRE IN
OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

La relazione di cui al punto (208) degli orientamenti deve contenere informazioni riguardanti, per il periodo di riferimento e per ogni singolo progetto attuato in applicazione di una misura di aiuto approvata nel quadro dei presenti orientamenti:

- il nome del beneficiario o dei beneficiari dell'aiuto;
- il costo totale (o il costo totale stimato) del progetto e costo medio per locale servito (secondo la definizione di cui al punto (10) dell'allegato I);
- l'importo dell'aiuto concesso e la spesa per l'aiuto;
- l'intensità dell'aiuto;
- le fonti del finanziamento pubblico;
- i tassi di copertura prima e dopo l'intervento dello Stato (in termini assoluti e percentuali);
- per i progetti a sostegno della realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica:
 - la data di messa in servizio dell'infrastruttura;
 - la tecnologia utilizzata nell'infrastruttura finanziata con fondi di Stato;
 - le velocità minima e media (di caricamento e scaricamento) dei servizi forniti;
 - i prodotti di accesso all'ingrosso offerti, comprese le condizioni di accesso e i prezzi/la metodologia per la fissazione dei prezzi. I prodotti di accesso all'ingrosso richiesti sulla base di una domanda ragionevole e trattamento di tali richieste;
 - il numero di soggetti interessati all'accesso e di fornitori di servizi che utilizzano l'accesso all'ingrosso;
 - il numero di famiglie e imprese servite dall'infrastruttura finanziata con fondi pubblici;
 - i tassi di utilizzo;
- per i progetti a sostegno dell'adozione di servizi di comunicazione elettronica, come i buoni:
 - la durata della misura di aiuto;
 - il valore del buono;
 - gli abbonamenti/i servizi sovvenzionati, compresi l'assistenza per i dispositivi clienti o il cablaggio all'interno degli edifici e/o la discesa cavi all'interno di una proprietà privata;
 - i tassi di utilizzo e il numero di utenti finali che hanno beneficiato della misura di aiuto (per categoria, ad esempio singoli utenti finali, PMI e per tipo di abbonamenti/servizi sovvenzionati);

- il numero di fornitori di servizi a banda larga ammissibili;
- il numero di fornitori di servizi a banda larga che hanno effettivamente beneficiato della misura di aiuto;
- l'evoluzione della posizione di mercato degli operatori per tipo di abbonamenti/servizi sovvenzionati, tenendo conto delle pertinenti infrastrutture e tecnologie (ad esempio FTTH, FTTC, DOCSIS, FWA, ecc.);
- i prezzi all'ingrosso e al dettaglio prima e dopo l'attuazione della misura.